

Publicato il 08/10/2024

N. 17278/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09555/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2020, proposto da (omissis), appresentato e difeso dall'avvocato Felice Ferantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

(omissis), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria finale del **concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di dirigente sanitario farmacista (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina " Farmacia Ospedaliera", a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute;

della determina dirigenziale del 13 agosto 2020 di approvazione della graduatoria finale del **concorso** pubblico, di cui sopra.
del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 28 luglio 2020;
del bando di **concorso** pubblico, per titoli ed esami;
e, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. 4

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del **concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 9 posti di dirigente sanitario farmacista (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina " Farmacia Ospedaliera", a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute.

In particolare, il ricorrente, all'esito dello svolgimento delle prove di **concorso**, è stato escluso dalla graduatoria finale del **concorso**, in virtù del mancato raggiungimento di una votazione sufficiente in sede di prova orale, con votazione ottenuta pari a 12/20.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge (art. 9, comma 2, DPR 487/1994) - Nomina commissione di **concorso** – decreto direttoriale del 27 gennaio 2020 - illegittimità procedimento concorsuale. 2. Violazione di legge (art. 1, comma 2 e 12, d. P. R. n. 487/94, anche in correlazione con gli artt. 1 e 3 l. n. 241/90); Carenza assoluta di motivazione; Eccesso di potere per arbitrarietà e disparità di trattamento; Violazione dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; Violazione del principio della par condicio: la Commissione esaminatrice non

aveva preventivamente determinato i criteri di valutazione da seguire, per la correzione delle prove scritte e la valutazione di quelle orali, né alcun criterio del genere era rinvenibile nel bando di **concorso**, che si era limitato a descrivere lo svolgimento delle operazioni.

Sostiene il ricorrente:

- che la nomina della Commissione è illegittima in quanto tutti i membri della commissione, sia i tre effettivi, sia i due supplenti, sono di sesso femminile, senza che vi sia stata alcuna motivazione volta ad evidenziare l'impossibilità oggettiva di nominare almeno un commissario di sesso maschile;
- che non stati determinati i criteri di massima idonei per giungere alla votazione numerica.

Il Ministero si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso perché le censure tendono all'annullamento dell'intera procedura mentre l'interesse dichiarato è quello all'inserimento nella graduatoria, anche ai fini di un eventuale scorrimento e controdeducendo nel merito.

Con ordinanza n. 5440/2024 è stato assegnato alla parte ricorrente un termine *“per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 44, comma 1, c.p.a. attesa la non univoca imputabilità della nullità della notificazione ad una condotta negligente della stessa parte ricorrente”*, ai fini della notifica al controinteressato.

All'udienza del 24 settembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È da rilevare anzitutto che *“deve ritenersi valida la notifica fatta ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati, anche qualora sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso indirizzi diversi da quelli risultanti dal registro "Reginde" e, in particolare, presente nell'elenco c.d. "Ini -peç”* (Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2021, n.1007).

Stante l'infondatezza del ricorso è possibile prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari.

In primo luogo è da rilevare che per l'art. 5, comma 2, d.P.R. 483/1997 *“almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di **concorso**, salva motivata*

impossibilità, è riservato alle donne”, stabilendo così un minimo di soggetti femminili che debbono fare parte delle commissioni senza con ciò intendere che non siano ammesse commissioni interamente composte da persone di sesso femminile.

L'art. 9, d.P.R. 483/1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) prevede che “*3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*”.

Nel caso in esame, la Commissione, nel verbale n. 1, ha provveduto ad individuare i criteri e le modalità di valutazione delle prove, richiedendo “*attinenza, completezza della trattazione, rispetto della grammatica, chiarezza espositiva e leggibilità, capacità di enucleare i momenti più significativi pur nella brevità di esposizione, capacità di argomentazione logica, espositiva, di analisi e di sintesi del candidato*”.

Non risulta corretto quanto sostenuto dal ricorrente, nella propria memoria di replica, che tali criteri siano stati individuati solo per la prova scritta e quella pratica e non anche per quella orale, posto che la Commissione individua i criteri per tutte le prove, quindi la suddetta predeterminazione dei criteri attiene anche alla prova orale.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO